

Le principali norme sulle P.A. nel collegato sul lavoro

di Arturo Bianco

La Camera dei deputati ha definitivamente approvato martedì scorso in settima lettura il disegno di legge "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", cd collegato sul lavoro. Ricordiamo che questo disegno di legge era stato presentato dal Governo come proposta collegata alla manovra finanziaria del 2008. E che il Parlamento lo aveva definitivamente convertito in legge la scorsa primavera. Ma il Presidente della Repubblica non lo aveva promulgato, a seguito dei dubbi di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni dettate in materia di arbitrato nelle controversie di lavoro, e lo aveva reinviato alle camere per un riesame. In tal modo sono state sommate ben 7 letture tra i due rami del Parlamento.

IL CONTENUTO

Il testo si caratterizza per le numerose materie in cui si articola. Ricordiamo, in particolare le seguenti scelte: revisione in senso limitativo della disciplina per i permessi spettanti ai lavoratori che assistono congiunti che sono portatori di gravi handicap, delega al Governo per la revisione delle disposizioni in materia di congedi, aspettative e permessi, obbligo di comunicazione alla Funzione Pubblica delle informazioni sui dirigenti e maggiore responsabilizzazione dei dirigenti per la pubblicazione sul sito internet di tali informazioni, aumento al 2% dei compensi per la incentivazione che è possibile riconoscere ai dipendenti e dirigenti per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, obbligo di trasferimento dei dipendenti a seguito del decentramento delle funzioni amministrative, semplificazione degli adempimenti che le PA devono effettuare all'atto della assunzione e della trasformazione dei rapporti di lavoro, possibilità di rivedere i part time concessi ai propri dipendenti prima dell'estate del 2008, limitazione a 3 anni del periodo massimo entro cui altre PA possono utilizzare dipendenti pubblici, possibilità di collocare in aspettativa i dipendenti pubblici per consentire l'avvio di attività professionali o commerciali, tutela della privacy nell'ambito della valutazione solo per i dati sensibili e che riguardano terzi soggetti, revisione delle regole dettate per l'ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, che dà diritto ad usufruire delle agevolazioni concesse per coloro che versano in condizioni di difficoltà per il reddito, ed obbligo di istituzione in ogni PA del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

Toccano le PA anche le novità per tutto il lavoro subordinato; tra esse la conciliazione e la modifica delle sanzioni per l'inosservanza delle regole sull'orario di lavoro.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE

Ogni soggetto pubblico è obbligato a comunicare al centro per l'impiego l'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e delle cococo, nonché le variazioni e trasformazioni dello stesso. Attualmente, valgono le stesse regole previste per il settore privato, e cioè all'obbligo della comunicazione entro il giorno precedente per le assunzioni ed entro i 5 giorni successivi per le variazioni. Dalla entrata in vigore della legge, viene prevista una disciplina specifica per le PA: tali comunicazioni devono essere effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo. In tal modo il legislatore detta una disciplina speciale per i soggetti pubblici, disciplina che snellisce gli adempimenti a cui i soggetti pubblici sono tenuti: d'altronde è evidente che il rischio del lavoro cd sommerso nelle PA è di molto inferiore al settore privato.

LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI DIRIGENTI

Tutte le PA sono obbligate a comunicare in modo telematico alla Funzione Pubblica le informazioni sul trattamento economico, i curricula ed i recapiti telefonici e di posta elettronica dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali. Del mancato rispetto di questo vincolo si deve necessariamente tenere conto nell'ambito della valutazione del dirigente competente.

I PERMESSI PER L'ASSISTENZA AI DISABILI

La norma dispone la restrizione della disciplina attualmente in vigore per i permessi che spettano per i lavoratori che assistono congiunti che sono portatori di gravi handicap, materia che ricordiamo essere disciplinata dall'articolo 33 della legge n. 104/1992. Viene previsto che i permessi retribuiti, che ricordiamo essere pari a 18 ore o a 3 giornate al mese, possono essere fruiti dal "coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti". Il legislatore restringe così la platea dei congiunti possibili beneficiari, che attualmente comprende in modo indiscriminato quelli fino al terzo grado. Non vi sono nuove disposizioni limitative per i lavoratori che sono portatori di gravi handicap. Nel caso di figlio, anche adottivo, che versi in una condizione di grave handicap, i permessi possono essere goduti contemporaneamente da ambedue i genitori, ma a condizione di non aumentare il monte complessivo, cioè in maniera alternativa. Viene inoltre confermato che per ogni portatore di grave handicap il permesso può essere usufruito da non più di un congiunto. Viene inoltre previsto che il diritto a scegliere la sede di lavoro possa essere utilizzato avendo come punto di riferimento il domicilio del congiunto portatore di grave handicap e non più il proprio. Si stabilisce inoltre l'obbligo per ogni soggetto pubblico di informare costantemente e periodicamente la Funzione Pubblica sulla utilizzazione di questo istituto.

LA REVISIONE DEI PART TIME

Tutte le amministrazioni pubbliche potranno rivedere entro i prossimi sei mesi, cioè entro la fine del mese di aprile, i part time concessi ai propri dipendenti prima dell'estate del 2008 alla luce delle disposizioni che consentono di negare tale autorizzazione in presenza di comprovate ragioni organizzative. La disciplina completa le previsioni dettate dal DL n. 112/2008, che ha consentito alle PA di negare per tale ragione l'autorizzazione al part time, mentre in precedenza ciò determinava unicamente il rinvio fino a 6 mesi. Rimane fermo il rispetto del criterio della buona fede nelle scelte effettuate dal soggetto pubblico.

LA INCENTIVAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Ritorna al 2% la soglia massima dei compensi che è possibile riconoscere ai dipendenti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche. Ricordiamo che tale soglia era stata abbassata allo 0,5% negli anni precedenti. Viene riconfermato che la base di calcolo è costituita dall'importo posto a base d'asta e che la ripartizione tra le varie figure (progettista, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, responsabile unico del procedimento, collaboratori dell'ufficio tecnico) deve essere disciplinata con una specifica norma regolamentare, nonché che la materia deve essere disciplinata in sede di contrattazione decentrata integrativa. Come già avvenuto al momento della diminuzione dell'importo, resta da fissare la decorrenza iniziale: ricordiamo che per la riduzione essa, dopo numerosi contrasti interpretativi, è stata fissata dalla sezione autonomie della Corte dei Conti alle opere avviate dopo l'entrata in vigore della legge e non a tutti i pagamenti effettuati dopo tale data.

Fonte: www.comune.roma.it